

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Ref. Marco Di Marco.

Premesso in

FATTO

1. La richiesta di parere del comune di Martignano ha per oggetto la corretta interpretazione della normativa in materia di versamento degli oneri previdenziali in favore degli amministratori degli enti locali che svolgono attività di lavoro autonomo.

Dopo aver ricordato il testo dell'art. 86, comma 2 del D. lgs. 267/2000, il sindaco chiede se il versamento dei contributi previdenziali previsto dalla norma sia dovuto soltanto in favore degli amministratori già iscritti ad una cassa di previdenza prima dell'inizio del mandato elettorale ovvero anche in favore degli amministratori non iscritti ad alcuna cassa di previdenza all'inizio del mandato e che durante lo svolgimento dello stesso si dedicano a tempo pieno alle funzioni di sindaco o di assessore.

In caso di risposta affermativa il sindaco chiede, inoltre, di sapere:

- a quale forma di gestione previdenziale deve essere versata la contribuzione forfetaria e se l'obbligo di aprire la relativa posizione è posto a carico dell'amministratore ovvero dell'ente locale;
- se l'ente può procedere al versamento della contribuzione forfetaria in favore di amministratori cessati dalla carica che si sono trovati nelle

medesime condizioni (non essendo iscritti ad alcuna cassa di previdenza all'inizio del mandato ed essendosi successivamente dedicati a tempo pieno alle funzioni di sindaco o di assessore).

Considerato in

DIRITTO

2. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

3. Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere in esame è ammissibile in quanto è stata formalizzata dal sindaco del Comune e quindi dall'organo che ai sensi dell'art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell'ente.

Conformemente al consolidato orientamento di questa Sezione, il mancato funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali - organo istituito in attuazione dell'art. 123 della Costituzione dalla L. R. n. 29 del 26 ottobre 2006 con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo – non osta alla predetta ammissibilità.

4. La richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto rientrante nella materia della contabilità pubblica, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza della sezioni regionali (Cfr. Delliberazione Emilia Romagna n. 24/PQR/2011).

5. L'art. 51, comma 1 Cost. pone il c.d. principio di uguaglianza tra gli eletti in base al quale tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Naturale corollario del suddetto principio è quello secondo cui ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche, al fine di poter esercitare pienamente le funzioni attribuitegli dalla legge e garantire il buon funzionamento delle amministrazioni, deve poter disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51, comma 3 Cost.).

Le norme che definiscono lo *status* degli amministratori locali contenute negli artt. 77 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) danno concreta attuazione al disegno costituzionale disciplinando la materia dei permessi, delle aspettative, delle indennità e dei rimborsi.

In particolare, l'art. 86 TUEL disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo di specifiche categorie di amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2).

Le disposizioni citate così dispongono: *“Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative. 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei*

consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico [...]. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico" [...].

I criteri per la determinazione delle quote forfettarie da conferire alla forma pensionistica presso la quale l'amministratore era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico elettivo sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Lavoro e del Tesoro in data 25 maggio 2001, n. 15478.

Le istruzioni relative alle modalità operative per il versamento delle cifre forfettarie da parte degli enti locali sono state diramate con le circolari n. 205 del 21 novembre 2001 e n. 8 dell'8 gennaio 2002 della Direzione centrale entrate contributive dell'INPS.

6. L'interpretazione letterale dell'art. 86, comma 2 TEUL consente di affermare che il versamento dei contributi forfettari è dovuto esclusivamente in favore degli amministratori indicati al comma 1 dell'art. 86 cit. che erano

iscritti o che continuano ad essere iscritti alla gestione di appartenenza durante lo svolgimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge.

Il dato testuale, infatti, prende in considerazione l'amministratore che *"era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico"*. Ne consegue che la disposizione trova applicazione nella limitata ipotesi in cui l'amministratore era già iscritto ad una forma pensionistica prima dell'inizio del mandato elettorale.

La *ratio* della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa senza assegni.

Pertanto, se all'inizio del mandato l'amministratore non era già iscritto ad alcuna Cassa previdenziale, l'obbligo per il comune di procedere ai versamenti forfetari in misura minima non trova applicazione: in questo caso, infatti, non si pone alcun problema di tutela della posizione contributiva dell'amministratore.

7. La soluzione negativa del primo quesito preclude l'esame del merito delle due domande subordinate.

P.Q.M.

Nelle suesposte motivazioni è il parere di questa Sezione di controllo.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al sindaco del comune di Martignano.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 27 marzo 2013.

Il Relatore
F.to Marco Di Marco

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2013
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo